

M^o 1/92

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2 il 22 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «PARTITO COMUNISTA ITALIANO» nel Collegio Plurinominale. n. 2 in quanto, delle 799 firme prodotte ex art. 18 bis l. 361/1957, 789 firme risultano autenticate dall'avv. Domenico Russo del foro di Salerno, non abilitato. L'ufficio, difatti, ha rilevato, nonostante l'invito rivolto al delegato di lista ad integrare la documentazione, che non vi era prova della dichiarazione di disponibilità del legale a procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 14 Legge 53/1990.

Il rappresentante della lista in data 22 agosto 2022 ha presentato ricorso rilevando innanzitutto un errore del provvedimento di ricusazione nell'individuare il capo della forza politica e, soprattutto, che la disponibilità dell'avvocato Domenico Russo risultava già ritualmente espressa nel settembre 2021 al proprio Consiglio dell'Ordine degli avvocati.


Ritenuto che:

Le deduzioni sono infondate e correttamente è stata ricusata la lista in questione.

Premesso che l'errore formale sulla indicazione del capo politico non è rilevante ai fini della decisione, va considerato che la comunicazione fatta dall'avv. Domenico Russo in data 1/9/2021 al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno, data in cui certamente non risultavano ancora indette le attuali elezioni, riguardava esclusivamente la «*disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per la presentazione delle liste candidati alle elezioni amministrative di*

Re

ce



cui al D.L. 5 marzo 2021 n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021 n. 58 D.M. interni del 3/8/2021».

L' art. 14 della legge 53/1990, in base al tenore letterale e alla sua funzione, certamente non può leggersi nel senso che la disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni riferita ad una elezione possa valere quale attribuzione di tale competenza anche per il futuro. La diversa tesi della parte ricorrente non trova alcun riscontro normativo ne è nota la «cospicua giurisprudenza a favore» di cui genericamente riferisce il ricorso.

Quindi correttamente la lista è stata ricusata per la insufficienza delle firme.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del «PARTITO COMUNISTA ITALIANO».

Si comunichi.

Roma, 24 agosto 2022.

I componenti

[Handwritten signatures of the members]

Il Presidente
[Handwritten signature of the President]

Depositato in Segreteria

oggi 24/08/22 ore 17.00

[Handwritten signature]

